

Ordinanza dell'UFAG

**concernente la determinazione di periodi e termini
nonché la liberazione di quantitativi parziali
dei contingenti doganali per l'importazione
di verdura e frutta fresche nonché di fiori recisi freschi
(Ordinanza sulla liberazione secondo l'OIEVFF)**

Modifica del 01.05.2012

L'Ufficio federale dell'agricoltura,

visto l'articolo 14 capoverso 4 lettera b dell'ordinanza del 7 dicembre 1998¹ concernente l'importazione e l'esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura (OIEVFF),

ordina:

I

L'allegato 3 dell'ordinanza del 12 gennaio 2000² sulla liberazione secondo l'OIEVFF comprende la nuova versione secondo la lista allegata.

II

La presente modifica entra in vigore il 01.05.2012.

29.02.2012

Ufficio federale dell'agricoltura

Bernard Lehmann

¹ RS 916.121.10
² SR 916.121.100

Allegato 3
(art. 3 cpv. 2)

Voce di tariffa ³	Quantitativo parziale di contingente doganale	Periodo
0603.1110/1210/1310/ 1410/1510/1911/1928	Prestazione all'interno del paese CHF 3.-- : 1 kg ⁴	1°maggio – 25 ottobre

³ **RS 632.10** Allegato

⁴ Rapporto tra la ripresa di fiori recisi indigeni convenuta nel contratto di compra-vendita in franchi svizzeri e il diritto a una quota di contingente doganale in kg lordi (chiave di riparto per i contratti di compra-vendita giusta l'art. 14. cpv. 4 lett. b ÖIEVFF; RS 916.121.10).